

ACCORDO IMPRESA AGENTI

Tra il Gruppo Aziendale Agenti Toro, in persona del Presidente pro-tempore sig. Pier Carlo Glutini e la Toro Assicurazioni S.p.A., nella persona del Direttore Generale dott. Giuseppe de' Chiara,

premesso che il Gruppo Aziendale Agenti Toro stipula il presente accordo in nome e per conto di tutti gli Agenti iscritti al Gruppo stesso,

si conviene quanto segue:

1) Capitolato

I nuovi documenti contrattuali allegati (v. all. A), il cui contenuto costituisce parte integrante del presente accordo, entrano in vigore con effetto dall'1/1/1986, fatta eccezione per il "Ramo Vita" limitatamente alla tariffa 72 (per l'aliquota provvisoria) e alla Tariffa 20A (per il quale il premio minimo e la computabilità agli effetti delle incentivazioni) la cui decorrenza è stabilita all'1/1/1985.

Tali documenti verranno proposti alla sottoscrizione degli Agenti compatibilmente con i tempi tecnici di redazione.

Tutte le controversie riguardanti fatti e comportamenti avvenuti prima delle date predette e non ancora definiti a tali date saranno regolate dalle precedenti disposizioni sia normative che economiche.

2) Meccanizzazione

V. allegato B.

3) Rami Elementari: premio minimo e diritto

Relativamente ai contratti ascrivibili ai Rami Elementari (esclusi quindi i Rami R.C. Auto, Auto Plurime, Auto Rischi Diversi, Cauzioni, Credito, Rischi Impiego, Trasporti, Grandine, Vita, nonché Aeronautica), con effetto dal 1° gennaio 1986:

a) Premio minimo

1. Il premio lordo annuo "minimo" (al di sotto del quale, cioè, non è consentita l'emissione del documento contrattuale) è fissato in:

L. 30.000 (comprese imposte) per le polizze nuove o emesse in sostituzione di altro contratto

L. 5.000 (comprese imposte) per le appendici (anche dichiarative)

2. Le polizze in corso con premio inferiore alle L. 30.000 saranno assoggettate a riforma per elevare i relativi premi al livello "minimo" predetto, secondo le modalità che verranno definite in apposita circolare.

b) Diritto

1. Per ciascuna registrazione di cassa di premi relativi a polizze, appendici (anche dichiarative) e quietanze (con scadenza non anteriore all'1/1/1986) viene riconosciuto alle Agenzie, per l'anno 1986, un "diritto" di L. 3.000. Tale "diritto" sarà accreditato alle Agenzie sul rendiconto mensile, con possibilità di trattenuta provvisoria sull'ultima decade del mese.
2. Per le polizze (nuove o in sostituzione) in gestione tradizionale non in coassicurazione emesse successivamente all'1/1/1986, al premio calcolato in base alle tariffe vigenti dovrà essere aggiunto, oltre i normali "accessori" un "diritto" di L. 3.000.
3. Dall'1/1/1987 (e per tutto l'anno 1987) l'ammontare del "diritto" di cui ai punti 1 e 2 verrà adeguato nella misura del 75% della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi dall'1/1/1985 al 31/10/1986 con arrotondamento alle 100 superiori. Si procederà analogamente per gli anni successivi.

c) Diritto fisso

Il "diritto fisso" viene abolito. Gli importi riconosciuti a questo titolo sulle polizze in corso saranno conglobati nel premio a tutti gli effetti.

4) Varie

a) Uffici agenziali: importo a carico dell'Agenzie

1. A partire dal 1° gennaio 1986 e per tutti gli anni successivi, sarà a carico dell'Agenzia l'intero onere per l'utilizzo degli uffici agenziali.
2. Per le Agenzie relativamente alle quali, in base ad accordi particolari, l'importo annuo a carico per l'utilizzo dei locali risulta già concordato anche per anni successivi al 1985, l'applicazione di quanto stabilito nel punto precedente rimane

sospesa per tutti gli anni per i quali valgono gli accordi predetti.

3. Eventuali casi particolari potranno essere oggetto di separato esame.

b) Provvigioni ricorrenti per affari acquisiti tramite Brokers

Per tutti i Rami (esclusi RCA, Vita, Grandine, BBB, Credito e Rischi Impiego) l'Impresa si riserva di autorizzare una maggiorazione di due punti percentuali sulle aliquote provvigionali d'acquisto relative a specifici contratti – di durata annuale o rescindibili annualmente – acquisiti dalle Agenzie tramite Brokers che siano regolarmente iscritti all'Albo, importanti, e ad essa benevisi.

L'Agenzia richiedente è tenuta a produrre la lettera di incarico rilasciata dal Contraente al Broker.

L'autorizzazione, in quanto concessa, è valida per un anno e si intende estesa a tutti i contratti acquisiti tramite lo stesso Broker e stipulati con il medesimo cliente nell'anno di validità dell'autorizzazione.

c) Trasferimenti di singole polizze

La procedura dei trasferimenti di singole polizze verrà modificata nel senso che – fermi i vincoli davanti alla Legge – la Direzione non darà corso alle richieste di trasferimento pervenute fino a quando l'Agenzia Cedente e l'Agenzia Subentrante abbiano manifestato il loro assenso scritto al riguardo.

In mancanza di tale assenso la pratica sarà quindi tenuta in sospeso e, nel frattempo, ogni eventuale operazione (incasso, quietanze...) sul contratto da trasferire potrà essere svolta dall'Agenzia Subentrante esclusivamente in nome e per conto dell'Agenzia Cedente, e previa informazione alla medesima, conservando quest'ultima ogni diritto onere e responsabilità in ordine alla gestione del contratto da trasferire.

Le modifiche procedurali sopra descritte avranno comunque carattere sperimentale per un periodo di anni due: resta inteso quindi che l'Impresa potrà, con effetto 1/1/1988, ripristinare la procedura preesistente.

Fermo il diritto dell'Impresa di cui al comma precedente, nel corso dell'esperimento potranno tuttavia essere concordati opportuni aggiustamenti al fine di eliminare eventuali inconvenienti.

d) Prodotti

Premesso che l'evoluzione del mercato porterà alla predisposizione di prodotti "multigaranzia" maggiormente rispondenti all'esigenza di una copertura più completa da parte del cliente, viene confermato il concetto di gestione dei contratti standard per sostituzione, con la possibilità, limitata al settore Auto – di intervenire alle sole scadenze anniversary, mediante specifica appendice di variazione, sulle combinazioni dei massimali R.C.T. e sul valore dell'autovettura agli effetti delle garanzie Furto Incendio.

Nell'ottica della filosofia sopra enunciata, l'Impresa si impegna a predisporre e presentare entro il 20/4/86 il nuovo prodotto Auto.

e) Sinistri

Si è convenuto quanto segue:

- i moduli di denuncia saranno modificati in relazione alle esigenze meccanografiche:

- gli Agenti avranno la possibilità di procedere al pagamento del sinistro liquidato contestualmente alla sottoscrizione della quietanza da parte del percipiente

- l'Impresa sarà disponibile a studiare soluzioni che consentano, senza aggravio di costi, di estendere il sistema di liquidazione in atto a Torino anche alle piazze di Milano, Genova e Roma.

f) Le parti convengono sulla opportunità che sia intensificato il numero degli atti legali per il recupero dei premi insoluti: gli Agenti concorreranno al maggior impegno dell'Impresa nell'ambito della nuova normativa che verrà emanata.

g) Arrotondamento premi per le polizze indicizzate

Si conviene che per le polizze soggette ad adeguamento automatico della garanzia i relativi premi, in base ad espressa clausola da inserire negli stampati, verranno calcolati con arrotondamento alle 1.000 Lire superiori e/o inferiori.

La modifica sarà attuata progressivamente in occasione della ristampa dei vari modelli di polizza.

h) Meccanizzazione Cassa Previdenza Agenti

La meccanizzazione verrà realizzata nei tempi tecnici consentiti, che si prevedono entro il 31/12/1986.

i) Polizza Infedeltà

Per la polizza “di Gruppo” il tasso è fissato nel 5‰ (cinque pro mille), con speciale deroga per la fascia di Agenzie con portafoglio inferiore a 500 milioni al 31/12 di ogni anno, per le quali il premio della polizza è ridotto a L.200.000 (duecentomila) annue.

Per la polizza “personale” aggiuntiva, richiesta per gli Agenti di nuova nomina, il tasso sarà del 10‰ (dieci pro mille).

Si conviene inoltre che ciascuna delle dette polizze “personali” abbia una durata di almeno 2 anni.

Torino, 4 febbraio 1986

Nuova scaletta sconti E.P. dal 1986

Premio oltre L.	50.000	70.000	130.000	250.000	350.000	1.000.000	3.000.000
Sconto E.P.	10	15	20	25	30	33	35